

Roma (vedi intestazione digitale)

per i beni e le attività culturali DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio V

Prol. n. (vedi intestazione digitale)

Elass 34.19.04 / fasc. ABAP (GIADA) 849

Allegati:

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro per i beni e le attività culturali (mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale [ID VIP: 4347]

(dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Alla Regione Piemonte
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna,
Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
(operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it)

Alla Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
(territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)

Oggetto:

ASTI – Autostrada Asti – Cuneo – Tronco II Asti/Marene – Lotto 6 "Roddi – Diga ENEL". PROROGA TERMINI DI VALIDITA' DEL DECRETO DI COMPATIBLITA' AMBIENTALE DVA-DEC-2011-576 del 28/10/2011 (DM-VIA n. 220/2017).

Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA – art. 25, comma 5 Proponente: Società Autostrada Asti – Cuneo S.p.A.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).





e, p.o.

All'Ufficio di Gabinetto

del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali Divisione 3 - Articolazione territoriale delle reti infrastrutturali. Pianificazione e programmazione di settore. Programmazione negoziata. (dg.prog-div3@pec.mit.gov.it)

e, p.c

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS

[ID\_VIP: 4347] (ctva@pec.minambiente.it)

e, p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo (mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it)

0, p.c.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP (mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

e, p.c.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della Direzione generale ABAP (mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività



2

W 3 10/06e03/07/2019



culturali".

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il DPCM 29 agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89" (pubblicato in G.U.R.I. n. 274 del 25/11/2014).

VISTO il DM dell'allora MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016).

VISTO il DPCM 12 ottobre 2018, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP") al Direttore Generale dott. Gino Famiglietti, registrato dalla Corte dei Conti il 20 novembre 2018, Reg. 1, n. 13404.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

CONSIDERATO che la Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., con nota prot. n. U/18/2167 del 07/11/2018, ha chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, "... di avere una seconda proroga del tempo di validità del DEC-VIA n. 576 del 28/10/2011 già prorogato con il Decreto del Ministero – Registrazione 0000220 del 08/08/2017, per una durata di ulteriori 3 (tre) [anni] e ciò per consentire la conclusione dell'iter di approvazione del VIA e VAS, potrà richiedere ulteriore proroga per la concreta esecuzione dell'opera.

VISTO il decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-2011-576 del 28/10/2011, relativo al progetto di cui trattasi e per il quale l'allora Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee del Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso il proprio parere tecnico istruttorio con la nota prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/18177/2011 del 31/05/2011.

VISTO il decreto di compatibilità ambientale DM-VIA n. 220 dell'08/08/2017 relativo al progetto di cui trattasi, con il quale è stata accordata la proroga dell'efficacia del predetto decreto di dichiarazione di compatibilità ambientale del 2011, per ulteriori ventiquattro mesi e pertanto fino al 24/11/2018, nell'ambito del quale procedimento la Direzione generale ABAP ha espresso il proprio parere tecnico istruttorio con la nota prot. n. 14360 del 15/05/2017, chiedendo che il quadro prescrittivo del DVA-DEC-2011-576 del 28/10/2011 fosse aggiornato per quanto riferito alla nuova riorganizzazione dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, come anche ne venissero a far parte le risultanze delle verifiche di ottemperanza e le varianti fino a quel momento attuate dal proponente (cfr., in particolare, la nuova prescrizione B.12).







CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.RU.U.0026195 del 20/11/2018, ha formulato alla Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. una prima richiesta di perfezionamento dell'istanza presentata al fine di poter dichiarare la stessa procedibile.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 33424 del 21/12/2018, ha evidenziato al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente, "...come un eventuale provvedimento di ulteriore proroga dell'efficacia del provvedimento ministeriale del 28/10/2011, n. 576, non possa prescindere anche in questo caso dal propedeutico accertamento dell'avvenuta o meno modificazione dello stato dei luoghi interessati dal progetto e del loro livello vincolistico e di tutela, con specifico riferimento a quello relativo al patrimonio culturale ed al paesaggio (Parti II e III del D. Lgs. 42/2004)...".

CONSIDERATO che la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di concedere la seconda proroga dei termini di validità del decreto di compatibilità ambientale del DVA-DEC-2011-576, ha chiesto con nota prot. n. DVA.RU.U.873 del 15/01/2019 alla Società Autostrada Asti — Cuneo S.p.A. di provvedere ad attestare la non avvenuta modificazione dei luoghi interessati, così come già richiesto dalla Direzione generale ABAP con nota prot. n. 33424 del 21/12/2018, ritenendo che il proponente dovesse "... provvedere ad attestare nel frattempo la non avvenuta modificazione dei luoghi interessati e produrre i necessari elaborati di verifica di compatibilità con i sopravvenuti livelli di vincolo e di tutela delle medesime aree interessate per gli aspetti riguardanti il patrimonio culturale e del paesaggio..." al fine di potersi esprimere per gli aspetti tecnici di competenza in merito alla proroga richiesta dalla Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A.

CONSIDERATO che la Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., con nota prot. n. U/19/288 del 12/02/2019, ha comunicato alla Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che la suddetta documentazione "...è in corso di elaborazione e compatibilmente con i tempi tecnici necessari alla redazione da parte dei Consulenti Progettisti ... verrà avviata a breve...".

CONSIDERATO che la Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., con nota prot. n. U/19/541 del 14/03/2019, ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Direzione generale ABAP la "... Relazione richiesta denominata 2^ Proroga Termini di Validità del Decreto di Compatibilità Ambientale DVA-DEC-2011-576 del 28.11.2011 Relazione per gli Aspetti Ambientali in risposta alla Richiesta di Perfezionamento Atti – Rev. Marzo 2019..." e che "...per quanto riguarda le Motivazioni per le quali non è stato possibile avviare/concludere l'opera...che l'avvio dell'opera non si è ancora avuto perché il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha approvato il Progetto Esecutivo del Lotto, in quanto permane uno squilibrio economico finanziario, derivante anche dall'incremento del costo dell'opera...", specificando che gli elaborati grafici allegati potevano essere scaricati per il tramite il link indicato nella medesima comunicazione.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 11103 del 12/04/2019 ha richiesto alla Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, "...in attesa di ricevere comunque la preliminare comunicazione di procedibilità dell'istanza ...", se avesse provveduto o meno "...alla pubblicazione sul proprio sito web degli elaborati trasmessi dal Proponente con la nota del 14/03/2019..." specificando che qualora l'Autorità competente



4

10/06e03/07/2019

Servizio V "Tutela del paesaggio"
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416
e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servzio5@mailcert.beniculturali.it
e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



non avesse provveduto alla pubblicazione sul proprio sito web degli elaborati trasmessi dal Proponente, potesse provvedere a "...trasmettere...alla competente Soprintendenza ABAP di Alessandria, copia digitale degli stessi elaborati...".

CONSIDERATO che la Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., con nota prot. n. U/19/1051 del 15/04/2019, ha comunicato a questa Direzione generale ABAP e alla Soprintendenza ABAP di Alessandria di aver trasmesso "...copia digitale della Relazione denominata 2^ Proroga Termini di Validità del Decreto di Compatibilità Ambientale DVA-DEC-2011-576 del 28.11.2011 Relazione per gli Aspetti Ambientali in risposta alla Richiesta di Perfezionamento Atti – Rev. Marzo 2019...".

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 13260 del 10/05/2019, richiedeva al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di poter avviare l'istruttoria di propria competenza, "...se l'istanza del proponente sia stata quindi dichiarata procedibile dopo quanto già comunicato in merito dalla Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali con nota prot. n. DVA.RU.U.873 del 15/01/2019..."

CONSIDERATO che in riscontro alla suddetta richiesta, il 10/05/2019 è stato comunicato per le vie brevi dalla Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che, con l'allegata nota prot. n. DVA.RU.U.7764 del 27/03/2019, si era già provveduto ad avviare l'istruttoria di competenza richiedendo il parere alla concessione della proroga alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, come anche il nulla osta tecnico del MiBAC.

**CONSIDERATO** che la predetta nota prot. n. DVA.RU.U.7764 del 27/03/2019, tuttavia, non risulta pervenuta alla e-mail PEC della Direzione generale ABAP a causa del non corretto indirizzo PEC al quale la stessa nota è stata inoltrata.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n.13534 del 14/05/2019, ha comunicato quanto segue:

In riferimento al progetto in argomento, facendo seguito alle note di questa Direzione generale ABAP prot. n. 11103 del 12/04/2019 e prot n. 13260 del 10/05/2019 (allegate alla presente per facilità di lettura), si evidenzia a codesta Soprintendenza ABAP di Alessandria ed a codesti Servizi II e III della Direzione generale ABAP che la Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., con nota prot. n. U/18/2167 del 07/11/2018, aveva chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 25, co. 5, del D.Lgs. 152/2006, "...di avere una seconda proroga del tempo di validità del DEC-VIA n. 576 del 28/10/2011 già prorogato con il Decreto del Ministero – Registrazione 0000220 del 08/08/2017, per una durata di ulteriori 3 (tre) e ciò per consentire la conclusione dell'iter di approvazione del Concedente Ministero delle infrastrutture, concluso il quale il Proponente, come indicato dalla Commissione VIA e VAS, potrà richiedere ulteriore proroga per la concreta esecuzione dell'opera...".

La Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.RU.U. 873 del 15/01/2019 (allegata) riportava che "...la relativa procedura non è stata avviata dalla scrivente Direzione che, con nota prot. DVA-26195 del 20/11/2018...ha comunicato l'esito negativo del controllo di procedibilità e richiesto al proponente il perfezionamento degli atti ai fini dell'avvio dell'istruttoria...", chiedendo pertanto al proponente "...di produrre la seguente documentazione: - Motivazioni per le quali non è stato possibile avviare/concludere







l'opera; - Relazione descrittiva dello stato dei luoghi e dell'ambiente atta a dimostrare la non variazione del contesto territoriale rispetto a quanto rappresentato nel SIA...".

La medesima Società, con nota U/19/541 del 14/03/2019, ha trasmesso alla Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e a questa Direzione generale ABAP quanto richiesto, indicando nella medesima comunicazione un link di rimando dal quale sarebbe stato possibile scaricare gli elaborati allegati, risultando tuttavia lo stesso link inaccessibile a causa delle regole per la sicurezza informatica della rete intranet dell'Amministrazione.

Per quanto sopra, con nota prot. n. 11103 del 12/04/2019, la Direzione generale ABAP, nell'attendere comunque la dichiarazione di procedibilità dell'istanza da parte dell'Autorità competente, ha chiesto al Proponente la trasmissione degli elaborati su supporto digitale alla Scrivente e alla Soprintendenza ABAP di Alessandria, avvenuta, quindi, da parte della Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. con nota prot. n. U/19/1051 del 15/04/2019 (allegata).

La Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 13260 del 10/05/2019 e al fine di avviare l'istruttoria di propria competenza, ha chiesto nuovamente al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare "...se l'istanza del proponente sia stata quindi dichiarata procedibile dopo quanto già comunicato in merito dalla DVA-MATTM con nota prot. n. DVA.RU.U.873 DEL 15/01/2019...".

In riscontro alla suddetta richiesta, il 10/05/2019 è stato comunicato per le vie brevi dalla Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, con nota prot. n. DVA.RU.U.7764 del 27/03/2019, si era già provveduto ad avviare l'istruttoria di competenza richiedendo il parere alla concessione della proroga alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, come anche il nulla osta al MiBAC.

Tuttavia, la predetta nota prot. n. DVA.RU.U.7764 del 27/03/2019 non è risultata essere mai pervenuta alla Direzione generale ABAP, a causa del non corretto indirizzo PEC di quest'ultima utilizzato.

Per tutto quanto sopra evidenziato, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Alessandria di voler far pervenire a questa compente Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V), entro 20 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sulla richiesta di ulteriore proroga della vigenza della dichiarazione di compatibilità ambientale in oggetto verificando di conseguenza l'eventuale intervenuta modifica dello stato dei luoghi e del relativo quadro vincolistico (Parte II e Parte III del D.Lgs. 42/2004) dopo l'emanazione del decreto di compatibilità ambientale DM-VIA n. 220/2017.

Agli Uffici del MiBAC in indirizzo si evidenzia che i provvedimenti di dichiarazione di compatibilità ambientale sopra citati del 2011 e del 2017, come anche il SIA originario - possano essere consultati sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => sezione "Provvedimenti" => "Valutazione Impatto Ambientale" => "Provvedimenti VIA" => "28/10/2011 576" ovvero "08/08/2017 DM-0000220".

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia a codesta Soprintendenza ABAP che lo stesso parere endoprocedimentale dovrà essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI
SETVIZIO V "Tutela del praesco

CULTURAL!

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Si richiama l'attenzione di codesta Soprintendenza ABAP al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, per consentire la trasmissione del parere tecnico istruttorio di questa Direzione generale ABAP al Ministro per i beni e le attività culturali per le relative successive determinazioni.

 $\widehat{Al}$  Servizio II — Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III — Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: romina.muccio@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto.>

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, con nota prot. n. 7054 del 04/06/2019, ha trasmesso il seguente parere endoprocedimentale:

In riferimento al progetto in oggetto, vista la trasmissione della documentazione pervenuta dal Proponente (nota prot. U/19/1051 del 15/04/2019), recepita agli atti di questo Ufficio con prot. num. 4825 del 17.04.2019, facendo seguito alle note della Direzione Generale Archeologia belle arti e paesaggio, note prot. 11103 del 12/04/2016 [nota Direzione generale ABAP: leggasi "2019"], prot. n. 33424 del 21/12/2018 e prot. 13260 del 10/05/2019, rispettivamente ns. prot. n. 4811 del 17/04/2016 [nota Direzione generale ABAP: leggasi "2019"], ns. prot. n. 16152 del 21/12/2018 e ns. prot. 6120 del 17/05/2019, e, da ultimo, alla nota DG prot. 13534 del 14/05/2019, assunta agli Atti con prot. 6322 del 21/05/2019, questa Soprintendenza esprime le seguenti valutazioni, per quanto di competenza.

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettere c) e g) del D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i. così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale riadottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015 e approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Considerato che con apposito Regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della





Giunta regionale n. 4/R del 22 marzo 2019, la Regione Piemonte ha dettagliato le modalità per garantire l'adeguamento e la coerenza degli strumenti di pianificazione:

Considerata la D.G.R n. 26-2131 del 21 settembre 2015 - Sito UNESCO "I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato". Approvazione delle Linee guida per l'adeguamento dei Piani regolatori e dei Regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il Sito UNESCO;

Considerato che il progetto di cui al Decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-2011-576 del

28/10/2011 è stato nel frattempo oggetto delle seguenti procedure e pareri del MiBACT:

- perfezionamento dell'intesa Stato-Regione di cui al DPR 383/1994 e alla conseguente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (parere del MiBACT prot. n. 10087 del 03/04/2012 e MIT-D.D.G prot. n. 6916 del 06/08/2012);

- verifica di ottemperanza (cfr. il parere prot. n. 29710 del 01/12/2015 dell'ex Direzione generale Belle arti e paesaggio in riferimento alle prescrizioni esecutive nn. 2, 3 e 4 di cui al parere della medesima Direzione generale prot. n. 16680 del 15/07/2015; il parere prot. n. 4725 del 19/02/2016 in riferimento alla prescrizione esecutiva n. 6 di cui al parere della medesima Direzione generale prot. n. 16680 del 15/07/2015; cfr. MATTM-Determinazione Dirigenziale prot. DVA-DEC-2015-292 del 31/07/2015; cfr. MATTM-Determinazione Dirigenziale prot. DVA-DEC-2015-328 del 23/09/2015);

variante (cfr. il parere MiBACT prot. n. 10648 del 12/04/2013 dell'ex Direzione generale PBAAC, relativo all'Impianto di smaltimento di rifiuti gessosi non pericolosi in Comune di Roddi – Svincolo

Alba Ovest e la cava in località Cascina Casali nel Comune di Cervere);

- verifica di assoggettabilità di cui al provvedimento di esclusione del MATTM ex art. 20 del D.Lgs. 152/2006 prot. n. DVA-2015-3546 del 09/02/2015;

e, da ultimo, della proroga fino al 24/11/2018 - con Decreto Ministeriale n. 220 dell'08/08/2017 - dei termini di validità del Decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-2011-576 del 28/10/2011 (cfr. a riguardo il parere tecnico istruttorio favorevole della Direzione Generale Archeologia belle arti e paesaggio, prot. 14360 del 15/05/2017).

Nello specifico, per quanto concerne l'Area funzionale Paesaggio;

considerato che il quadro vincolistico per la tutela paesaggistica dal 2011 ad oggi è mutato a seguito della riadozione del PPR il 18/05/2015 e l'istituzione del sito UNESCO di cui sopra, ma che la compatibilità del progetto di cui trattasi è stata nel frattempo già verificata nel corso dei successivi procedimenti di verifica di ottemperanza o di approvazione di varianti (in ultimo per il deposito di rifiuti speciali non pericolosi con il parere della scrivente del 28/12/2016, prot. n. 7466);

si possono ribadire le prescrizioni indicate nel parere n. 23408 del 24/09/2013 dell'allora Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le province di Torino, Asti, Cuneo Biella e Vercelli e nel parere prot. 7066 del 26.06.2015 dall'allora Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, entrambi pareri recepiti dalla ex DG per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee;

-si possono ribadire le prescrizioni indicate nel parere prot. 14360 del 15/05/2017 della DG-ABAP

MINISTERO

(in particolare dalla B. 7 alla B. 12).

Per quanto concerne l'Area funzionale Patrimonio Archeologico; considerato che la situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento è rimasta invariata;





considerato inoltre che sono state ottemperate tutte le prescrizioni richieste, compresa la rimodulazione del quadro economico (come indicato da ultimo nei pareri dell'ex DG belle arti e paesaggio, prot. 4725 del 19/02/2016 e prot. 29710 del 1/12/2015);

considerato quanto già indicato nel parere prot. 4159 del 06/04/2017 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo relativamente al "Progetto di discarica di rifiuti speciali non pericolosi in località 'Svincolo Alba Ovest' nel Comune di Roddi";

vista la documentazione integrativa trasmessa dalla Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.a. con nota prot. U/19/1051 del 15/04/2019, non si rilevano, per quanto di competenza, aspetti o motivi tali da mutare la valutazione positiva di compatibilità ambientale già espressa con il suddetto DVA-DEC-2011-576 e con le conseguenti verifiche di ottemperanza.

Per quanto concerne gli aspetti della tutela archeologica, si ribadisce pertanto quanto indicato nel suddetto parere prot. 4159 del 06/04/2017 della SABAP-AL e le prescrizioni, în particolare dal n. B.1 al n. B.6, indicate nel parere prot. 14360 del 15/05/2017 della DG-ABAP.

Questa Soprintendenza dunque, per quanto di competenza, non rileva motivi ostativi alla proroga dei termini di validità del decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-2011-576 del 28/10/2011. Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti>.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico e il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP, sono stati sentiti per le vie brevi dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, Tutela del paesaggio, in merito a quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel suddetto parere per le Aree funzionali del Patrimonio archeologico e del Patrimonio architettonico, concordando il Servizio III sulla non evenienza di nuovi o diversi potenziali impatti significativi e negativi sul relativo fattore ambientale e, pertanto, al fine di non aggravare il presente procedimento, ha ritenuto lo stesso Servizio III di condividere per le medesime vie brevi gli aspetti di rispettiva competenza come esposti nel parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP del 04/06/2019, senza l'acquisizione del relativo formale contributo istruttorio.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 15834 del 07/06/2019 - trasmessa al Responsabile del Procedimento del Servizio V il 18/06/2019 attraverso il sistema GIADA -, ha ritenuto di dover esprimere il seguente formale contributo istruttorio:

< In riferimento all'istanza in oggetto lo scrivente Servizio ha esaminato la nota prot. 7054 del 04.06.19, acquisita agli atti da codesto Servizio V con prot. 15461 del 05.06.19, con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo ha espresso le proprie valutazioni di competenza.

In particolare, per quanto concerne la tutela archeologica, la Soprintendenza fa presente che:

- la situazione vincolistica è rimasta invariata;
- tutte le prescrizioni richieste sono state ottemperate, compresa la rimodulazione del quadro economico;
- relativamente al "Progetto di discarica di rifiuti speciali non pericolosi in località Svincolo Alba Ovest nel Comune di Roddi", si ribadisce quanto indicato nella nota prot. n. 4159 del 06.04.2017 della SABAP per le province di Alessandria Asti e Cuneo;
- per quanto concerne gli aspetti della tutela archeologica, si ribadisce quanto indicato nel parere prot. n.



Servizio V "Tutela del paesaggio"
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723,4554 – FAX 06/6723,4416 e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servzio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

10/06e03/07/2019



4159 del 06.04.2017 della SABAP per le province di Alessandria Asti e Cuneo, e nel parere prot. n. 14360 del 15.05.2017 della scrivente Direzione Generale;

- nella documentazione integrativa trasmessa dalla Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. non sono stati riscontrati aspetti o motivi tali da mutare la valutazione positiva di compatibilità ambientale.

Di conseguenza, si concorda con il parere espresso dalla Soprintendenza che non rileva motivi ostativi alla proroga dei termini di validità del decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-2011-576 del 28/10/2011 >.

**CONSIDERATO** che la competente Soprintendenza ABAP, con il parere sopra integralmente trascritto, ha verificato l'attuale aggiornato quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto di cui trattasi e quindi la perdurante compatibilità con lo stesso delle opere previste.

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi, - in base a quanto dichiarato dal proponente -, si inquadra nelle opere appartenenti al Tronco II del collegamento Autostradale Asti-Cuneo, e specificatamente al lotto 6 e che tale lotto, - partendo dal lotto II.7 e collegandosi al lotto II.4 (già realizzati ed aperti al traffico) -, completerà, insieme al lotto II.5, il citato Tronco II, da Asti Est (A21) fino a Marene (A6) e che il tracciato stradale è così concepito: l'andamento planimetrico è in curva per circa l'80% della sua percorrenza, con raggio di curvatura minimo pari a 1200 metri. Il medesimo tracciato è condizionato dal superamento in galleria del complesso collinare dei Comuni di La Morra e Verduno e risulta composto dalla successione di una curva sinistrorsa ed una destrorsa con riferimento all'incremento di progressiva (da prog. 32+500 ca a 37+500 ca). In particolare, per il primo tratto del tracciato, verrà realizzata la Galleria di Verduno, composta da due fornici affiancati, ciascuno dei quali contiene una piattaforma stradale di 11,95 metri e i tratti in galleria naturale hanno una lunghezza di poco superiore ai 3,1 chilometri. Oltre alla Galleria di Verduno, rientrano, tra le opere principali del tracciato stradale, il Ponte Rio dei Deglia, il Viadotto sulla SP7, il Ponte Talloria e i viadotti dello svincolo Alba Ovest. La galleria di Verduno sarà rivestita da anelli in conci prefabbricati, i ponti e i viadotti invece saranno realizzati con sistema misto acciaio-calcestruzzo con schema statico di semplice appoggio o di trave continua su più campate, realizzate in conci di lunghezza massima di 15 metri e quindi assemblate in opera mediante bullonatura. Il ponte Rio di Deglia sarà invece realizzato con una trave ad unica campata di luce pari a 35 metri le cui spalle presentano sezione piena con paramento e muri di risvolto ed altezze variabili.

**CONSIDERATO** che la Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-35836 del 03/10/2017 (pubblicata in BURP n. 42, S.O. n. 1 del 19/10/2017) ha approvato il Piano paesaggistico regionale, il quale è diventato efficace a decorrere dal 20/10/2017.

CONSIDERATO che, per quanto attiene all'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del D. Lgs. 42/2004, rilasciata per l'intero progetto del lotto II-6 in esame nell'ambito del procedimento concluso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con D.D.G. prot. n. 6916 del 06/08/2012, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 (art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616) e che, pertanto, i lavori avrebbero dovuto avere avvio entro cinque anni dal relativo rilascio (cfr. l'articolo 46, comma 2, del DPR n. 327 del 2001 il quale prevede che: "...Dal rilascio del provvedimento di autorizzazione paesistica e sino all'inizio dei lavori decorre il termine di validità di cinque anni previsto dall'articolo 16 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, dell'autorizzazione stessa. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione di considera valida per tutta la durata degli stessi. In relazione alla realizzazione di opere pubbliche mediante il ricorso alle procedure espropriative, la norma predetta stabilisce, infatti, che il



10

10/06e03/07/2019

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416
e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



termine quinquennale di efficacia del titolo paesaggistico è riferito solo all'inizio del lavori, e non anche alla loro ultimazione... " - parere Ufficio Legislativo dell'allora MiBACT n. 11253 del 03/05/2018), salvo quanto stabilito all'articolo 3-quater, comma 2, della legge 7 ottobre 2013, n. 112 (che dispone la proroga di tre anni delle autorizzazioni paesaggistiche valide alla data di entrata in vigore della medesima normativa) per le autorizzazioni paesaggistiche nello stesso termine ancora efficaci, qualora non siano comunque intervenute nel frattempo variazioni essenziali rispetto al progetto originario oggetto della predetta autorizzazione paesaggistica del 2012.

CONSIDERATO che la Società Autostrada Asti – Cuneo S.p.A., nell'elaborato denominato "Relazione per gli aspetti ambientali", richiama il Piano Paesaggistico Regionale della Regione Piemonte nella sua versione approvata il 3 ottobre 2017 sia all'interno del "Sistema dei vincoli e delle tutele e siti Unesco" (cfr. p. 24) che al paragrafo 6.3 "I nuovi strumenti della pianificazione ordinaria generale", al punto 6.3.1. "Piano Paesaggistico Regionale" (cfr. p. 37).

CONSIDERATO che la Società Autostrada Asti – Cuneo S.p.A. nell'elaborato denominato "Relazione per gli aspetti ambientali" pur riscontrando il Piano Paesaggistico della Regione Piemonte nei suoi contenuti prescrittivi non riporta, tra gli Ambiti di Paesaggio richiamati, anche l'Ambito 59 – Pianalto della Stura di Demonte in cui ricade, tra gli altri, anche il Comune di Cherasco che è interessato dall'opera di cui trattasi.

CONSIDERATO che la Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., nell'elaborato denominato "Foto Aerea con doppia strisciata a confronto delle annualità 2016 e 2019", ha messo a confronto il tracciato di progetto tra le annualità 2016 e 2019 "...per avere contezza di quanto e come le potenziali modifiche siano sostanzialmente non significative...".

CONSIDERATE le valutazioni e motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale sopra integralmente trascritto del 04/06/2019.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con il parere sopra integralmente trascritto, ha verificato il quadro vincolistico delle aree interessate dal progetto di cui trattasi e quindi la compatibilità con lo stesso delle opere previste.

SENTITO, per le vie brevi, il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP del 07/06/2019.

ESAMINATI gli elaborati trasmessi dalla Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A.

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione generale BeAP con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015".

VISTO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche\_tecniche\_va\_03122013.pdf).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'allora Direzione Generale PBAAC.



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI
Servizio V "Tutale del Servizio

Servizio V "Tutela del paesaggio"
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416
e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servzio5@mailcert.beniculturali.it
e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 6/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3/2016 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO che la proroga dell'efficacia della originaria dichiarazione di compatibilità ambientale di cui al DVA-DEC-2011-576 del 28/10/2011 si determina solo a seguito dell'emanazione dello specifico nuovo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa in realtà – per quanto di competenza di questo Dicastero - alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DM dell'allora MiBACT n. 44 del 23/01/2016.

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto; visto il parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP; visto il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP; sentito il Servizio III della Direzione generale ABAP; la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio esprime, per quanto di stretta competenza, parere tecnico istruttorio favorevole alla richiesta della Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. di una ulteriore proroga per ventiquattro mesi, a far data dalla scadenza della precedente proroga e quindi fino a novembre 2020, della vigenza del decreto di compatibilità ambientale di cui al DVA-DEC-2011-576 del 28/10/2011, il quale quadro prescrittivo, per quanto di competenza e riferito al Ministero per i beni e le attività culturali, è stato sostituito con il DM-VIA n. 220 dell'08/08/2017, articoli 1 e 2, precisando che ai sensi del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, l'allora denominazione "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" deve oggi essere sostituita da "Ministero per i beni e le attività culturali".

Il Responsabile del Procedimento AO-UOTT n. 1 - Arch. Romina Muccio (tel. 06/6723.4886 - romina.muccio@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V

Arch. Roberto Banchini

"Tutela del paesaggio"

ETTORE GENERALE O FAMIGLIETTI

'ia di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416 e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

Servizio V

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servzio5@mailcert.beniculturali.it e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

10/06e03/07/2019